

Indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale

Ai sensi dell'art.33, comma 1 lettera a, D. Lgs. n.33/2013

Le pubbliche amministrazioni elaborano e pubblicano, sulla base delle modalità di cui al DPCM del 22 settembre 2014, l'indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento denominato "*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*". Il DPCM del 22 settembre 2014 ne definisce il calcolo e le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale.

A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "*indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti*".

Entrambi sono relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei **giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura** o richiesta equivalente di pagamento e **la data di pagamento ai fornitori**, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra ICONTO e i fornitori, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento alla banca;
- d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso e per ritardi nel rilascio del Durc superiore ai 10 giorni e dichiarazione di assenza di inadempimenti fiscali.

Anno 2023

In base all'elaborazione di tali dati, risulta:

1° trimestre

Per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023, l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è pari a **-4,23 giorni**.